

Direzione generale  
Direzione centrale rischi

Circolare n. 72

Roma, 3 settembre 2015

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## **Oggetto**

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2015. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## **Quadro Normativo**

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite.**
- /// **Decreto 30 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** - di approvazione della determina del Presidente dell'Inail n. 166 dell'11 maggio 2015 - concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il settore industria e navigazione. Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2015.**
- /// **Circolare Inail n. 37 del 1° settembre 2014:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- /// **Circolare Inail n. 38 del 10 marzo 2015:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2015".

## Premessa

Il decreto ministeriale 30 giugno 2015<sup>1</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2015** e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di **€ 16.195,20** e di **€ 30.076,80**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo, riportati nella circolare n. 38/2015<sup>2</sup>, che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Inail.

Il riepilogo per gli anni 2007 – 2015 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'**allegato 1**.

## Tipologie di lavoratori interessati

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>3</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

<b>dal 1° luglio 2015</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,98*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.349,60</b>

\* per arrotondamento del valore di € 53,984

### 2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>4</sup>

<b>dal 1° luglio 2015</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 54,21*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.355,32</b>

\* per arrotondamento del valore di € 54,2128

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 17 agosto 2015 – Numero repertorio 403/2015.

<sup>2</sup> Circolare Inail n. 38 del 10 marzo 2015: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2015".

<sup>3</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto A.

<sup>4</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto B.

**3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994<sup>5</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera</b> <b>x 12 gg. mensili</b>	<b>€ 1.207,56</b> (€ 100,63 x 12)

**4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time<sup>6</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 100,26*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 2.506,40</b>

\* per arrotondamento del valore di € 100,256

**5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time<sup>7</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>€ 12,53*</b>

\* per arrotondamento del valore di € 12,5325 (€ 100,26 : 8)

**6. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,98*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.349,60</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,984

<sup>5</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>6</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 6.4.

<sup>7</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 6.4.

<sup>8</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 7.

**7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.349,60 - € 2.506,40</b>

**7.1 Prestazioni occasionali<sup>10</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.349,60 - € 2.506,40</b>
Minimo e massimo <b>giornaliero</b>	<b>€ 53,98 - € 100,26</b>

**8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>11</sup>**

<b>dal 1° luglio 2015</b>	
Minimo e massimo <b>annuale</b>	<b>€ 16.195,20 - € 30.076,80</b>

**9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>12</sup>**

Dal **1° luglio 2015**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **€ 2,59** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2014/2015 risulta uguale a **€ 2,58** (calcolato sommando 8/12 di **€ 2,58** e 4/12 di **€ 2,59**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2015, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di **€ 2,58** già richiesto.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2014/2015** e per l'anticipo del premio **2015/2016**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2014/2015	Anno scolastico 2015/2016
		regolazione	anticipo
		<b>€ 2,58</b>	<b>€ 2,59</b>

<sup>9</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 8.

<sup>10</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 8.1.

<sup>11</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 9.

<sup>12</sup> Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, SECONDA SEZIONE: premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

**Profilo risarcitorio**

<b>dal 1° luglio 2015</b>		
<b>Minimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 16.195,20</b>
	giornaliero	<b>€ 53,98</b>
<b>Massimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 30.076,80</b>
	giornaliero	<b>€ 100,26</b>

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**